



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Il giudice monocratico della prima sezione civile, dott.ssa Cristina Longo, letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 novembre 2022, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel proc. R.G. n. 3948/2022 pendente

TRA

....., nata in Russia il 1°.11.1991, rapp.ta e difesa dall'avvocato Stella Arena giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata unitamente alla stessa in Napoli al Vico Quercia n. 22

RICORRENTE

E

COMUNE DI SORRENTO, in persona del sindaco e legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avvocato, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Sorrento alla P.zza S. Antonino

RESISTENTE

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'istante, dopo aver premesso che:
 - e stipulano patto di convivenza, stipulano patto di convivenza, in data 17.5.2021, sottoscritto dall'avv. Alessandro, indicando quale residenza comune l'abitazione sita in Sorrento, al viale n. 67;
 - tale patto veniva trasmesso dal difensore tramite posta elettronica certificata, in data 21.5.2021, al Comune di Sorrento, Ufficio Anagrafe, ai fini dell'inserimento nei registri della popolazione residente della e contestuale iscrizione nello stato di famiglia, con annotazione del patto di convivenza;
 - il Comune di Sorrento in data 26.5.2021 inviava numero di protocollo 0019674 di avvenuta ricezione del patto di convivenza e che con tale numero di protocollo in data 10.1.2022 effettuava presso la Questura di Napoli-Ufficio Immigrazione, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, a cui era dato numero di pratica 22NA000565;
 - la Questura di Napoli rilasciava alla ricorrente preavviso di rigetto n Cat A 12/2022/Imm/2 sez / istrutt, emesso in data 14.2.2022, notificato in data 18.02.2022, per assenza di registrazione del patto di convivenza;
 - in data 27.2.2022 veniva trasmesso ad entrambi gli Uffici (Comune di Sorrento e Questura di Napoli) lettera circa l'ottemperanza da parte della

ricorrente degli adempimenti previsti dalla normativa sopraindicata, sollecitando il Comune di Sorrento alla registrazione presso l'Ufficio Anagrafe del patto di convivenza e alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno;

- il Comune di Sorrento in data 11.3.2022 comunicava di rigettare le motivazioni presentate ritenendo che la documentazione fosse insufficiente ai fini dell'iscrizione anagrafica poiché "la ricevuta di presentazione della domanda tesa ad ottenere il permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura di Napoli il 10.1.2022 e posta alla base dell'istanza costituisce atto documentale utilizzabile ai soli fini del rinnovo del permesso di soggiorno oltre che quelli strettamente connessi al ritiro del relativo atto, ma non invale quale titolo utile all'iscrizione anagrafica domandata allo scrivente ufficio". Alla base di tale lettura è invocata "la circolare dell'UTG di Napoli prot. 10776/2018 esplicativa delle disposizioni degli artt. 6, co. 2 e 7, d.lgs. 286/98, art. 15 DPR 394/99, art. 20 DPR 223/89, che sanciscono l'attestazione di irregolarità del soggiorno in Italia solo attraverso il permesso di soggiorno";
- con ricorso presentato in data 10.4.2022 presso il Tribunale di Napoli la ricorrente chiedeva con urgenza la propria iscrizione anagrafica (anche con riserva) e il suo inserimento nello stato di famiglia del suo compagno, cittadino italiano, con annotazione anche del loro contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016, che con comparsa, depositata in data 10.5.2022, si costituisce in giudizio il Comune di Sorrento eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale, del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Torre Annunziata e con ordinanza del 26.5.2022, il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torre Annunziata concedendo alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione;

ha riassunto il giudizio e chiesto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'iscrizione anagrafica e il suo inserimento nello stato di famiglia del suo compagno-convivente, cittadino italiano, e per l'effetto ordinare al Comune di Sorrento l'iscrizione anagrafica (anche con riserva) della ricorrente e il suo inserimento nello stato di famiglia del suo compagno, con annotazione anche del loro contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016; con vittoria di spese di lite.

Il Comune di Sorrento nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso deducendone la infondatezza.

2. In punto di diritto si osserva che l'art. 1 comma 52 della legge 76/2016, stabilisce che: "Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223".

L'art. 3 comma 2 del d. lgs. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), prevede che *“senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”*.

La Commissione Europea, con comunicazione COM 2009 (313) del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE, al punto 2.2.1 affermava: *“il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo”*.

L'art. 9 comma 5 bis del d. lgs. 30/2007 stabilisce, invece, che *“ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445... nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”*.

Proprio con riguardo alla necessità di previo soggiorno regolare in uno stato membro, la Corte di cassazione ha chiarito che *“Al cittadino di un paese terzo, coniuge di cittadino dell'Unione europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto, alla luce dell'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-127 del 25 luglio 2008, la Direttiva 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'art. 2, punto 2 della predetta Direttiva, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato legalmente o meno in un altro Stato membro; pertanto, una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante, è incompatibile con la Direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo”* (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3210 del 09/02/2011).

La Corte di Giustizia, infine, nella decisione C-83/11, interrogata

sull'interpretazione del medesimo articolo della direttiva, ha affermato che *"In ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile"*.

Invece la legislazione italiana, nella misura in cui richiama da un lato la necessità di "documentazione ufficiale" per la attestazione di convivenza, nonché in sostanza richiede la disponibilità preventiva di un permesso di soggiorno (al cui rilascio peraltro osta la mancanza di iscrizione anagrafica, come peraltro emerge dalla comunicazione ricevuta dalla Questura e prodotta in atti) non garantisce l'effetto utile di agevolare la libera circolazione e il soggiorno.

Si impone, dunque, una interpretazione conforme del diritto interno rispetto alla normativa europea e in particolare al principio espresso dalla direttiva, che risulta peraltro self - executing sul punto.

Del resto anche l'art. 8 della Cedu valorizza i vincoli familiari non formalizzati: ne discende che deve ritenersi sussistente, per il partner extracomunitario di cittadino residente in un Comune, il diritto di ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, purché validamente accertata, mediante la iscrizione nel registro della popolazione residente di detto Comune e nello stato di famiglia del convivente, ove da un lato sia presentata dichiarazione di costituzione di nuova convivenza, (contemplata dall'art. 13/1 lett. b del DPR 223/89), e pur in assenza di permesso di soggiorno.

Ciò invero non importa una indebita intromissione in prerogative amministrative, ma piuttosto discende dalla verifica della lesione del diritto della persona, come tutelato dalla normativa eurounitaria, che scaturisce da comportamenti di tipo vincolato della amministrazione.

In definitiva, in base alla richiamata normativa e alla opinione giurisprudenziale sia italiana che comunitaria, appare chiaro al Tribunale che l'iscrizione anagrafica prevista dall'art. 52 comma 1 d.lgs. 76/2016 non richiede quale presupposto per il cittadino straniero, convivente di fatto con un cittadino italiano, il possesso del permesso di soggiorno ma la sola documentazione ufficiale *"attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione"*.

2.1. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

In base all'istruttoria svolta, l'istante ha provato la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione anagrafica del nucleo familiare presso il Comune.

L'art. 9 comma 5 D.lgs. 30/2007 subordina l'iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno alla presentazione da parte di questi, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) di un documento di identità o il passaporto in corso di validità; b) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino

dell'Unione.

Nella specie la ricorrente ha dimostrato di avere fornito all'anagrafe del Comune di Sorrento tutti i documenti richiesti, vale a dire: copia del proprio passaporto in corso di validità, copia del contratto di convivenza stipulato in data 17.5.2021, tra _____ e _____, copia della trasmissione del patto di convivenza per l'iscrizione inoltrata dal difensore al Comune di Sorrento a mezzo posta elettronica certificata in data 26.5.2021, nonché il sollecito della predetta richiesta inoltrato in data 27.2.2022.

Quanto al presupposto dell'esistenza di una "stabile relazione con il cittadino dell'Unione", va rammentato che secondo l'art. 1 comma 36 della legge 76/2016: "Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

Dalle dichiarazioni rese in udienza sia dalla ricorrente che da _____ e dalle ulteriori emergenze istruttorie acquisite - il contratto di convivenza del 17.5.2021 - è rimasto sufficientemente accertato che la _____ e il _____, che si sono conosciuti nel 2018 in occasione di un viaggio in Thailandia, sono da allora legati da un legame affettivo avendo intrapreso una relazione sentimentale. Da tale anno si sono frequentati essendo la _____ venuta spesso in Italia con un visto turistico di tre mesi, hanno fatto vari viaggi insieme (visitando l'Australia, Singapore, la Cambogia), durante la pandemia si sono sempre sentiti telematicamente con videochiamate giornaliere, essendo bloccati nei rispettivi paesi di appartenenza, e nel marzo 2021 hanno deciso di andare a convivere. Invero, proprio in virtù della legislazione sul ricongiungimento degli affetti stabili, la ricorrente è tornata in Italia in data 25.3.2021 con il permesso rilasciatole dal consolato di San Pietroburgo e da allora vive stabilmente con il suo compagno nell'appartamento sito in Sorrento al Viale _____, lui concesso in comodato d'uso gratuito dal padre che ne è il proprietario.

Dal maggio all'ottobre 2022 la ricorrente è stata anche assunta con regolare contratto di lavoro a tempo determinato dall'Hotel _____ S.r.l. di proprietà della famiglia del _____, e del quale lo stesso è direttore, con mansioni di aiuto cameriera ai piani e ricevendo una retribuzione mensile di euro 900,00 (il tutto documentato dal contratto di lavoro prodotto dalla difesa della ricorrente).

È rimasto, pertanto, accertato che tra la _____ e il _____ ricorre un legame di reciproca assistenza morale e materiale stigmatizzato in data 17.5.2021 dalla stipulazione di un contratto di convivenza (ex art. 1 comma 50 legge 76/2016).

A fronte, dunque, della accertata esistenza di una stabile relazione e di una concreta convivenza che ormai perdura da oltre venti mesi, si ritiene che la

domanda sia fondata e vada accolta.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, tenuto conto del valore indeterminato della causa in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (scaglione di riferimento da euro 2.000,00 a euro 5.000,00: fase studio, euro 1.300,00; fase introduttiva, euro 1.000,00; fase istruttoria, euro 1.100,00; fase decisoria, euro 1.600,00), nella misura complessiva indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato Stella Arena dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

- A. accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Sindaco del Comune di Sorrento l'iscrizione immediata all'anagrafe del Comune di Sorrento, del nucleo familiare costituito da [redacted] e [redacted] nonché l'inserimento di [redacted] nello stato di famiglia del compagno, [redacted], già residente in Sorrento e [redacted], con annotazione anche del loro contratto di convivenza;
- B. condanna il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di [redacted] che liquida in euro [redacted] per compenso professionale, oltre spese forfetarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Stella Arena dichiaratasi antistataria.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 9 dicembre 2022

il giudice monocratico
dott.ssa Cristina Longo